VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 8 giugno 2015 in Roma si sono incontrati:

- Per la società Galimberti s.p.a, operante con il brand Euronics, la d.ssa Dordoni Barbara assistita dal dr. Arturo Visconti dello Studio Arlati Ghislandi di Milano;
- La FILCAMS CGIL Nazionale nella persona di Alessio Di Labio
- La FISASCAT CISL Nazionale nella persona di Elena Maria Vanelli
- La UILTUCS Nazionale nella persona di Antonio Vargiu
- Congiuntamente alle strutture territoriali e RSA presenti

Premesso che

- Galimberti S.p.a è società leader nella commercializzazione di elettrodomestici e prodotti per l'informatica con sede legale in Milano Via Bandello, 5, sede amministrativa in Limbiate Viale Monza 75 e punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. È inquadrata nel settore commercio ai fini contributivi ed applica ai propri dipendenti il CCNL Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi;

- Con nota del 11 maggio c.a. la Società ha provveduto a formalizzare alle Rappresentanze Sindacali ed alle OO.SS. lo stato di difficoltà nel quale si trova la struttura e la necessità di interventi per abbattere il disequilibrio finanziario, dando formale avvio ad una procedura di licenziamento ex art. 4 e 24 della legge 223/1991 con la dichiarazione di n° 23 unità in esubero;

- In particolare la Società ha dichiarato l'urgenza di ridimensionare le proprie risorse in relazione alla situazione in atto, individuando un assetto organizzativo e produttivo adeguato alle attuali esigenze e alle previsioni del prossimo biennio, riducendo i costi

generali e di struttura. Tali operazioni, purché tempestivamente decise e implementate, potranno evitare l'aggravamento della situazione economica e finanziaria e permetteranno di mantenere un corretto equilibrio tra costi e ricavi al fine di salvaguardare la tenuta della Società.

- Le OO.SS. firmatarie preso atto della situazione di difficoltà verificatasi ed illustrata dall'azienda, hanno espresso la necessità che la situazione delle eccedenze sia affrontata attraverso l'utilizzo di strumenti alternativi al licenziamento

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue:

1. L'azienda e Filcams, Fisascat e Uiltucs , hanno convenuto congiuntamente che il contratto di solidarietà difensivo, di cui alla Legge 863/84 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta lo strumento idoneo al superamento della complessa problematica in questione, al fine di evitare interventi traumatici sull'occupazione e per salvaguardare il complesso delle professionalità esistenti in azienda.

2. In attuazione del presente Contratto di Solidarietà, la Società annulla la procedura di mobilità connessa alla gestione degli esuberi di cui in premessa.

3. Il numero dei lavoratori che accederà al contratto di solidarietà di cui alla Legge 863/84 e successive modifiche ed integrazioni è pari a n. 189 ripartito tra i vari punti vendita come da prospetti allegati (Allegato A) e riguarderà un arco temporale di 12 mesi a partire dal 15 giugno 2015 al 14 giugno 2016.

4. La media aziendale massima della riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori interessati di cui all'elenco allegato (Allegato A)

sarà pari al 18% dell'orario dell'intero periodo interessato alla solidarietà.

5. La riduzione percentuale massima dei singoli punti vendita che verrà applicata alle lavoratrici ed ai lavoratori (allegato A) su base settimanale sarà quella prevista dall'allegato B A su base settimanale che potrà essere considerata come media massima nell'arco di un periodo di quattro settimane. Per settimana si intende l'intervallo lunedì/domenica.

6. In particolare le parti concordano che di norma la riduzione dell'orario per i vari punti vendita verrà attuata con equità tra gli addetti interessati e attraverso una riduzione giornaliera e/o settimanale ferma restando tuttavia la possibilità - per improrogabili esigenze di lavoro - di individuare una diversa fruizione più aderente alle esigenze tecnico organizzative. I part-time orizzontali e verticali saranno interessati dal Contratto di solidarietà settimanale in maniera proporzionale rispetto alla % di riduzione dell'orario prevista per gli altri lavoratori.

7. Per l'integrazione del trattamento retributivo perso a seguito della predetta riduzione di orario, la Società si attiverà per rchiedere il trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1 del D.L. 726/1984 e successive modifiche e integrazioni. In relazione a ciò, la retribuzione sarà commisurata all'orario effettivo svolto, mediante deduzione delle ore non lavorate, con l'applicazione del divisore mensile stabilito dai CCNL. La riduzione dell'orario di lavoro comporterà in ogni caso il proporzionamento di tutti gli oneri contrattuali che saranno esclusivamente riferiti alle ore di effettivo lavoro, siano esse su base giornaliera, settimanale, mensile.

8. La società si impegna ad anticipare la quota a carico dell'Istituto Previdenziale, recuperando quanto anticipato previa autorizzazione dell'autorità competenti e successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS. Le quote di 13^

saranno recuperate dall'azienda unitamente alla quota relativa alla 14^ mensilità e saranno accantonate per poi corrisponderle ai lavoratori alla normale scadenza di pagamento.

9. E' fatto salvo il diritto della Società di assumere quelle specifiche professionalità che si dovessero rendere necessarie per l'espletamento dell'attività societaria e/o per il funzionamento di specifici settori/uffici, anche a seguito di improvvise assenze permanenti o di lungo periodo, intervenute, a qualsiasi titolo, di personale interno. Preliminarmente la Società s'impegna a verificare la possibilità di far fronte a tali situazioni attraverso una sospensione o definitiva cessazione della riduzione dell'orario di lavoro per una parte dei lavoratori, che abbiano adeguata qualifica e competenza professionale specifica in rapporto all'attività da espletare.

10. Con riferimento a quanto previsto al comma 10 art. 5 Legge 236/93, le parti convengono espressamente che in caso di esigenze produttive - organizzative o sostitutive, dovrà essere incrementato l'orario di lavoro dei singoli dipendenti e potrà essere modificata l'entità della riduzione di orario o sospesa temporaneamente la riduzione prevista dal CdS, dando preventiva informativa di tali variazioni alle Organizzazione Sindacali a livello Nazionale e territoriale.

11. Nel corso dell'anno nel quale viene attuato il presente contratto di solidarietà, le Parti firmatarie si incontreranno, di norma trimestralmente, per valutare e monitorare l'andamento aziendale e l'applicazione del CdS. Inoltre potranno essere attivati confronti di monitoraggio e verifica dell'accordo a livello territoriale su richiesta di una delle due parti.

12. L'elenco nominativo dei lavoratori interessati ai contratto di solidarietà, è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (allegato A) L'individuazione del personale da porre in CdS è stata effettuata nel rispetto del principio della non

discriminazione diretta ed indiretta, dei principi delle pari opportunità e dei criteri obiettivi compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative.

Letto confermato e sottoscritto

La Società

OO.SS.LL.

ALLEGATO B

Punto vendita	Provincia	Regione	Percent. riduzione
Ferrara	Ferrara	Emilia R.	6%
enone Fiume Ve	Pordenone	Friuli	22%
Trieste	Trieste	Friuli	27%
Cortefranca	Brescia	Lomb	11%
Lonato	Brescia	Lomb	6%
Cinisello	Milano	Lomb	11%
Caleppio	Milano	Lomb	27%
Saronno	Varese	Lomb	22%
Sassari	Sassari	Sardegna	32%
Pergine	Trento	Trentino	11%
Est San Martinc	Verona	Veneto	16%
Bussolengo	Verona	Veneto	11%